COPIA

COMUNE DI PORCARI
PROVINCIA DI LUCCA

Deliberazione n° 45
in data 27-09-2012
Pubblicata il 10-10-2012
Immediatamente eseguibile

Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: **Imposta Municipale Propria: Modifica delle aliquote per l'anno d' imposta 2012**

L'anno duemiladodici, addì ventisette del mese di settembre alle ore 21:00 nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunito – regolarmente convocato – in seduta Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	BACCINI ALBERTO	P	
2	DEL PRETE LORI	P	
3	FANUCCHI FRANCO	P	
4	FORNACIARI ANGELO	P	
5	FORNACIARI LEONARDO	P	
6	MENCHETTI ROBERTA	P	
7	RIMANTI FABRIZIA	P	
8	SALSINI SIMONE	P	
9	GIANNONI RICCARDO	P	
10	MARCHETTI DANIELE GIUSEPPE	P	
11	PICCHI STEFANO	P	
		11	0

Presiede il Sig. DEL PRETE LORI nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. PIER LUIGI ACERBI.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
Nomina scrutatori i consiglieri:
FANUCCHI FRANCO
MENCHETTI ROBERTA
MARCHETTI DANIELE GIUSEPPE

LA SEDUTA E' Pubblica

E’ presente l’Assessore esterno Solimando Sandro.

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – Modifica misura delle aliquote per l’anno 2012

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale“ ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

Visto l’ art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6.12.2011 Suppl. Ord. n. 251) e le relative modifiche apportate dalla Legge di conversione, che prevede l'anticipazione della istituzione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, con conseguente sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base ai citati artt. 8 e 9 del suindicato D.Lgs. n. 23/2011, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, stabilendo altresì l'applicazione della medesima imposta a regime dal 2015;

Visto altresì il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Visto l’ art.. 52 del il D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

Visto l’ art.4, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito , con modificazioni , dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha apportato modifiche alla disciplina dell’ IMU;

Considerato che il sopra citato art.13 del D.L. 201/2011, ai commi 6, 7, 8, 9 e 10 definisce le aliquote dell’ imposta municipale propria come segue:

- aliquota di base pari allo 0,76 per cento con possibilità di modifica da parte del Comune, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;

- aliquota ridotta per l’ abitazione principale e le relative pertinenze, nella misura dello 0,4 per cento, con possibilità di modifica da parte del Comune, in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

- aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’ art. 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, nella misura dello 0,2 per cento, con possibilità di riduzione da parte del Comune fino allo 0,1 per cento;

- possibilità, per il Comune, di ridurre fino allo 0,4% l’ aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, cioè gli immobili strumentali d’impresa, ovvero per gli immobili posseduti da soggetti passivi Ires, quali le società di capitali e i soggetti assimilati, ovvero per gli immobili locati;

Rilevato, pertanto, che il Comune, in forza delle previsioni contenute nei sopracitati commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell' art.13 del D.L. 201/2011, ha facoltà di variare le aliquote nei limiti previsti dalla stessa norma;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n.10 del 29.03.2012, con la quale, in virtù della facoltà suddetta, sono state determinate la misura delle aliquote IMU e delle relative detrazioni d' imposta per l' anno 2012;

Dato atto che il Bilancio di Previsione per l' esercizio finanziario 2012 è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29.03.2012;

Visto l' art. 13, comma 12-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall' art.4, comma 5, lett. i), del D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale permette agli enti, in deroga all' art. 172, comma 1, lett. e), del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e all' art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di modificare entro il 30 settembre 2012, il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo;

Preso atto:

- della previsione dell' entrata da "Imposta Municipale Propria", stimata, all' aliquota base fissata per legge, dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell' economia e delle finanze, che gli enti devono iscrivere in bilancio ai sensi del sopra richiamato comma 12-bis del D.L. 6 dicembre 2011, n.201;
- dell' ammontare del gettito effettivo, relativo alla prima rata IMU, calcolato all' aliquota base fissata per legge;

Considerato che:

- la stima Ministeriale, suddetta, su base annua, è sostanzialmente superiore della medesima stima predisposta dall' Ente, sulla base del gettito, effettivo, relativo alla prima rata;
- che sulla base di tale stima Ministeriale è stato conseguentemente decurtato il Fondo sperimentale di riequilibrio, anche se gli incassi relativi alla prima rata fanno prevedere un gettito annuale inferiore;

Considerato, inoltre:

- le esigenze finanziarie dell'Ente connesse al consolidamento delle proprie entrate correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi prodotti;
- l' attuale necessità dell' Ente di ridurre l' impatto della gestione corrente ai fini del Patto di Stabilità 2012,

Valutata, l' opportunità di avvalersi di quanto disposto dall' art. 13, comma 12-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, inserito dall' art.4, comma 5, lett. i), del D.L. 2 marzo 2012, n.16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, ossia della facoltà di modificare le aliquote adottate con la deliberazione consiliare n. 10 del 29 marzo 2012;

Ritenuto, pertanto:

- di confermare nella misura dello 0,35% l' aliquota prevista per l' abitazione principale e le relative pertinenze;
- di confermare nella misura dello 0,1% l' aliquota prevista per i fabbricati rurali;
- di ***modificare l'aliquota base***, stabilendola nella misura dell' 1,06%, da applicarsi a tutte le altre fattispecie immobiliari, fatta eccezione per quelle sotto riportate per

le quali si ritiene opportuno confermare un' aliquota base ridotta nei limiti previsti dalla normativa:

- *immobili locati*:
  - aliquota ridotta nella misura dello 0,76% in favore delle abitazioni locate, da soggetto passivo d'imposta, con contratto regolarmente registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e vi risiedono;

  - aliquota ridotta nella misura dello 0,4% in favore delle abitazioni locate, da soggetto passivo d'imposta, con affitto concordato ai sensi dell'art.2, comma 3, legge 431/98 a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e vi risiedono e ciò nell'intento di potenziare, attraverso agevolazioni fiscali, l'offerta di alloggi in locazione a canone concordato;

- *Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/7 e relativa pertinenza* (n.1 pertinenza), classificata nelle categorie catastale C/2, o C6, o C7, concessi in comodato gratuito a parenti, in linea retta, entro il primo grado, a condizione che l' utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica - aliquota dello 0,76%;

Visto il Regolamento comunale per l' applicazione dell' Imposta Municipale Propria approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 9 del 29 marzo 2012 e modificato con precedente deliberazione n.44 adottata nella seduta consiliare odierna e dichiarata immediatamente eseguibile;

Considerato che, per effetto delle modifiche apportate al Regolamento "IMU" l' aliquota ridotta prevista per l' abitazione principale e le relative pertinenze non è più estendibile alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani non autosufficienti o disabili che trasferiscono in modo permanente la residenza presso un familiare, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

Visto l' art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 il quale ha stabilito che *ai soli fini dell' applicazione dell' imposta municipale propria l' assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuato a titolo di diritto di abitazione;*

Considerato che per effetto della disposizione suddetta l' aliquota ridotta per abitazione principale e le relative pertinenze non è più applicabile all' ex coniuge "non assegnatario" della casa coniugale, dato che nella fattispecie in questione la soggettività passiva ai fini IMU è riconosciuta in capo all' ex coniuge assegnatario;

Ritenuto, pertanto, in considerazione delle modifiche suddette, di stabilire per l' anno 2012 le seguenti aliquote:

1. ALIQUOTA BASE. Si applica a tutte le fattispecie immobiliari non espressamente indicate ai punti seguenti.	**1,06 per cento**

2. ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE. a) Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detta aliquota si applica anche a: b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l' abitazione non risulti locata, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate.	**0,35 per cento**
3. ALIQUOTE RIDOTTE – FABBRICATI ABITATIVI a) Abitazioni locate, dal soggetto passivo d' imposta, con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede. b) Abitazioni locate, dal soggetto passivo d' imposta, con affitto agevolato ai sensi dell' art. 2, comma 3, legge 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede. c) Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/7 e relativa pertinenza (n.1 pertinenza) , classificata nelle categorie catastale C/2, C6, C7, concessi in comodato gratuito a parenti, in linea retta, entro il primo grado, a condizione che l' utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.	**0,76 per cento** **0,4 per cento** **0,76 per cento**
4. ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla legge 26.2.1994 n. 133	**0,1 per cento**

Ritenuto altresì:

- di confermare, per l' anno 2012, la detrazione prevista dall' art.13, comma 10, del D.L. 201/2011, da applicarsi all' imposta municipale propria dovuta per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come sopra indicate, nella misura di **euro 200,00** confermando,

quanto disposto in merito con la richiamata delibera consiliare n. 10 del 29 marzo 2012;

- di confermare quant' altro deliberato con l' atto consiliare n. 10 del 29/3/2012, se non espressamente modificato con la presente delibera;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell' 11 agosto 2012, che dispone il differimento dei termini per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 al 31.10.2012;

Preso Atto che la proposta di regolamento in oggetto è stata esaminata e discussa dalla Commissione Affari Finanziari e Bilancio nella seduta del 24.09.2012;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267, allegato al presente atto;

Acquisita la valutazione positiva del Segretario Generale in ordine al rispetto delle normative poste a base del presente atto, come da espressa richiesta , così come previsto dalla nota del Sindaco protocollo n. 15.111 del 03.10.2007;

CON VOTI n.8 favorevoli, n. 3 contrari (Giannoni R. ; Marchetti D.G., Picchi S.); e n. 0 astenuti, resi e riscontrati nei modi di legge;

D E L I B E R A

1) Di modificare, per le motivazioni riportate in premessa l' aliquota base, stabilendola nella misura di 1,06%;
2) Di confermare le altre aliquote approvate con delibera del C.C. n. 10 del 29.03.2012;
3) Di stabilire:
   - che, per effetto delle modifiche apportate al Regolamento "IMU" l' aliquota ridotta prevista per l' abitazione principale e le relative pertinenze *non è più estendibile* alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani non autosufficienti o disabili *che trasferiscono in modo permanente la residenza presso un familiare*, a condizione che l'abitazione non risulti locata.
   - che per effetto di quanto disposto dall' art. 4, comma 12-quinquies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 l' aliquota ridotta per abitazione principale e le relative pertinenze *non è più applicabile all' ex coniuge "non assegnatario"* della casa coniugale, dato che nella fattispecie in questione la soggettività passiva ai fini IMU è riconosciuta in capo all' ex coniuge assegnatario;
4) Di dare atto, pertanto, che le aliquote concernenti l' Imposta Municipale Propria (IMU), a valere per l'anno d' imposta 2012, sono le seguenti:

1. ALIQUOTA BASE. Si applica a tutte le fattispecie immobiliari non espressamente indicate ai punti seguenti.	**1,06 per cento**
2. ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE. a) Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Detta aliquota si applica anche a: b) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l' abitazione non risulti locata, unitamente alle pertinenze, come sopra indicate.	**0,35 per cento**
3. ALIQUOTE RIDOTTE – FABBRICATI ABITATIVI a) Abitazioni locate, dal soggetto passivo d' imposta, con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede. b) Abitazioni locate, dal soggetto passivo d' imposta, con affitto agevolato ai sensi dell' art. 2, comma 3, legge 431/98, a soggetto che la utilizza come abitazione principale e vi risiede. c) Immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/7 e relativa pertinenza (n.1 pertinenza) , classificata nelle categorie catastali C/2, C6, C7, concessi in comodato gratuito a parenti, in linea retta, entro il primo grado, a condizione che l' utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.	**0,76 per cento** **0,4 per cento** **0,76 per cento**
4. ALIQUOTA RIDOTTA PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis del decreto-legge 30.12.1993 n. 557 convertito con modificazioni dalla	**0,1 per cento**

legge 26.2.1994 n. 133	

5) Di confermare per l' anno 2012 la detrazione prevista dall' art.13, comma 10, del D.L. 201/2011 da applicarsi all' imposta municipale propria dovuta per l' unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, nella misura di **Euro 200,00** confermando, quanto disposto in merito con la richiamata delibera consiliare n. 10 del 29 marzo 2012;

6) Di dare atto che, ai sensi dell' art. 13, comma 10 del D.L.201/2011, la sopra indicata detrazione si applica anche ai seguenti casi:

   - alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che l' abitazione non risulti locata, unitamente alle pertinenze;
   - alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché alle unità immobiliari di proprietà di E.R.P. (ex IACP) adibite ad abitazione principale degli assegnatari (c.d. alloggi popolari);

7) Di confermare quanto deliberato con l' atto consiliare n. 10 del 29 marzo 2012, se non espressamente modificato con la presente delibera;

8) Di dare atto che la somma di spettanza di questo Comune derivante dall'applicazione delle aliquote come sopra stabilite, secondo quanto previsto dal citato D.L. n. 201/2011 come sopra convertito, verrà introitata all'apposito capitolo dell'esercizio 2012;

9) Di provvedere ad inviare, nelle forme di legge, copia conforme del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, al Ministero dell' Economia e delle Finanze;

****

Stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione, a voti unanimi e favorevoli, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

C O M U N E D I P O R C A R I

(Provincia di Lucca)

OGGETTO: Imposta Municipale Propria: Modifica delle aliquote per l'anno d' imposta 2012

PARERE EX ART. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il/La sottoscritto Rag.. GIULIANA LERA

RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visto l'art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 21-09-2012

Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI
(F.to Rag. GIULIANA LERA)

C O M U N E D I P O R C A R I

(Provincia di Lucca)

OGGETTO: Imposta Municipale Propria: Modifica delle aliquote per l'anno d' imposta 2012

PARERE EX nota del Sindaco del 03.10.2007 prot. n. 15111

Il sottoscritto Dott. PIER LUIGI ACERBI

SEGRETARIO GENERALE

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto emarginata;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 18 Agosto 2000 n.267;

ESPRIME

VALUTAZIONE POSITIVA sul rispetto delle normative poste a base della proposta medesima.

Porcari, lì 21-09-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
(F.to Dott. PIER LUIGI ACERBI)

Firmato sull'originale dal Presidente e dal SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il 10-10-2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Porcari lì, 10-10-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. PIER LUIGI ACERBI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro di essa.

Porcari lì, 26-10-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. PIER LUIGI ACERBI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18 /08/2000, n° 267

Porcari lì, 27-09-2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. PIER LUIGI ACERBI

Copia, per l'esecuzione a:

Area Funzionale Amministrativo/Contabile
- Servizio AA.GG.LL.AA ☐
- Servizio Demografia e Cimiteri ☐
- Servizio Interventi alle Persone ☐
- Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura ☐
- Servizio Gestione Finanziaria ☐
- Servizio Tributi ☐

Area Funzionale Tecnica
- Servizio Pianificazione Territoriale ☐
- Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo ☐
- Servizio Controlli Ambientali ☐

Servizio Polizia Municipale ☐